

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CONTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONTINO MARIA ELISABETTA

Nella seduta del 19/05/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Rimasto senza esito il reclamo in precedenza formalizzato, la ricorrente, a mezzo di un procuratore, adiva l'Arbitro Bancario Finanziario formulando domanda volta ad ottenere la rifusione di somme a diverso titolo versate in un'unica soluzione all'atto della stipula (avvenuta nel 2009) di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente dopo che erano state versate 51 rate delle 120 previste dal piano di ammortamento. Sulla base del disposto dell'art. 125 *sexies* del Testo Unico Bancario, lamentando la mancanza di chiarezza e precisione nell'indicazione delle causali degli addebiti, chiedeva quindi disporsi che l'intermediario fosse tenuto a rimborsarle quota parte delle commissioni dell'istituto finanziatore, delle commissioni della resistente e di quelle di intermediazione nonché dei premi assicurativi, in ragione di quanto non maturato a causa dell'anticipato rimborso della somma mutuata, da determinarsi secondo il criterio *pro rata temporis*. Chiedeva, inoltre, che l'importo così spettante, che indicava in € 4.337,61 (di cui € 850,09 per commissioni istituto finanziatore, € 942,67 per commissioni dell'intermediaria resistente, € 1.745,70 per commissioni agente/mediatore creditizio ed € 1.102,75 a titolo di oneri assicurativi), al netto della somma di € 303,60 già accreditata con il conteggio estintivo, venisse maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di

estinzione anticipata del prestito e che, in parte, venisse direttamente corrisposto al proprio procuratore in misura pari al compenso con questo convenuto.

Le resistente, con le proprie controdeduzioni, contestava il diritto della ricorrente alla retrocessione di parte delle commissioni, anche in ragione della clausola contrattuale che ne escludeva espressamente la ripetizione in caso di estinzione anticipata. Quanto, invece, al premio assicurativo, nell'eccepire che unica legittimata passiva era la compagnia, che detti oneri aveva incassato, faceva presente che questa aveva comunque già provveduto al mese di febbraio 2015 a rifondere alla cliente la somma di € 728,55. Produceva, tuttavia, solo una comunicazione in tal senso dell'assicurazione, senza alcuna contabile di pagamento. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio, disattesa, in conformità al proprio costante orientamento in materia, l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. la decisione, n. 7216 del 31.10.2014); richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29.7.2014); considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; rilevato, con riferimento alle commissioni a favore dell'istituto finanziatore e dell'intermediario resistente e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c.; ritenuto che, alla stregua dei criteri suenunciati, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari a € 4.337,61; considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore della parte ricorrente; rilevato che la domanda di distrazione non può essere presa in considerazione da questo Collegio, essendo totalmente estranea al procedimento avanti all'ABF.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 4.337,61, al netto di quanto già eventualmente percepito da terzi debitori, oltre a interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA